



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 02/05/2024 da IAMPIERI LARA, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pizii (c.f. PZIFNC84T65L103S) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giulianova, alla Via XXIV Maggio, n. 9, in forza di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata per il tramite di difensore munito di valida procura alle liti, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII per il caso in cui la domanda non sia presentata con l'ausilio dell'OCC.

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII risultando dalla documentazione in atti che la ricorrente ha, da oltre un anno dal deposito della domanda, la propria residenza in Giulianova (TE), comune compreso nel circondario del predetto Tribunale, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro dei propri interessi principali nell'ambito di detto circondario.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co.2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso, possono ritenersi depositati nel caso in esame, tenuto conto che la ricorrente non ha presentato le dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni non avendo percepito redditi.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione dell'OCC, Dott. Mattia Di Giandomenico, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.



Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto la stessa non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Ed invero, la ricorrente risulta, allo stato, priva di occupazione ed ha documentato la intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese in data 12/03/2015 della ditta individuale *Lara Shop di Iampieri Lara* in sua precedente titolarità. Si aggiunga che, pur essendo la ricorrente ancora socio accomandante della società *La camiceria del Giglio Fashion Group Sas di Paolini Gaetano*, la stessa non sarebbe assoggettabile in proprio alla eventuale liquidazione giudiziale di detta società.

Sussiste altresì la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) CCII in capo alla ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come la stessa non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravata. Ed invero, gravano su di essa una esposizione debitoria pari a complessivi euro 257.298,42 (importo che non comprende il compenso dell'OCC da liquidarsi ai sensi dell'art. 275 CCII) e spese mensili per il sostentamento quotidiano stimabili in euro 786,55 circa (quota di sua spettanza). La ricorrente non dispone, inoltre, di una retribuzione mensile essendo priva di occupazione ed è economicamente sostenuta dalla sorella e dalla figlia. A fronte di tale passivo ella dispone di un attivo patrimoniale pari a complessivi euro 60.603,34 essendo titolare del diritto di piena proprietà di un immobile sottoposto a procedura di esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Teramo (r.g. es. imm. n. 68/2023) il cui valore di stima è pari ad euro 50.000,00, di due autovetture di valore complessivo pari ad euro 1.233,00 (nella specie, "autovettura marca BMW, modello 320 d targata DC807GT con una valutazione di mercato pari a 748,00 euro; 2- autovettura Smart, modello Fortwo Coupe, targata CR771N con una valutazione di mercato pari a 485 euro"), di un libretto postale con saldo al 09/04/2024 di euro 50,32, di una quota di partecipazione societaria del valore di euro 9.000,00 nella società *La camiceria del Giglio Fashion Group Sas di Paolini Gaetano* e di una carta PostePay Evolution avente saldo al 03/01/2024 pari a soli euro 480,00.

La proposta prevede la liquidazione del patrimonio della ricorrente, ad eccezione dell'autovettura Smart di sua proprietà, il cui valore è stimabile in euro 485,00, della quale è stata richiesta la estromissione dalla liquidazione in quanto necessaria alla debitrice per gli spostamenti della vita quotidiana.

Tale domanda non può trovare accoglimento nei termini richiesti dalla ricorrente, dovendo la liquidazione controllata avere ad oggetto l'intero patrimonio del sovraindebitato. Può tuttavia disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2 lett. e) CCII, che la stessa sia utilizzata dalla ricorrente fino alla sua eventuale aggiudicazione, fatta salva la sua estromissione dalla liquidazione nella ipotesi di manifesta antieconomicità della relativa vendita da valutarsi da parte del liquidatore e da autorizzarsi da parte del Giudice Delegato.

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve determinarsi, ai sensi del citato art. 270, co. 2, lett. e) CCII, in euro 786,55 mensili la somma da escludersi dalla liquidazione nel caso di futura percezione di reddito da lavoro da parte della ricorrente, in quanto necessaria al suo mantenimento e a quello del suo nucleo familiare, nella specie costituito, oltre che dalla medesima ricorrente, dalla figlia della stessa.

Eventuali somme incamerate dalla ricorrente in eccedenza rispetto al predetto importo, nel caso di futuro reperimento di una occupazione, dovranno essere incamerate dalla procedura, a cura del liquidatore, ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza della debitrice.



Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, la esclusione dalla liquidazione dei saldi attivi sopra riportati essendo gli stessi, per la loro esiguità, necessari a fare fronte alle esigenze della vita quotidiana della ricorrente.

Quanto alla domanda di sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 68/2023 pendente a carico della ricorrente, la stessa deve essere respinta.

Nella specie, infatti, il nominando liquidatore dovrà necessariamente subentrare al creditore precedente in forza del combinato disposto degli artt. 150, 270 e 216, co. 10 CCII in modo che l'eventuale ricavato della vendita sia ripartito tra tutti i creditori ammessi al passivo secondo i criteri di cui alla presente procedura concorsuale, essendo stata già disposta la vendita in sede esecutiva e non risultando, pertanto, economicamente conveniente la vendita *ex novo* dell'immobile in seno alla presente procedura.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di IAMPIERI LARA (c.f. MPRLRA69M59Z133H), nata a Berna (Svizzera), il 19/08/1969 e residente in Giulianova (TE), alla Via Giardino, n. 45;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore il Dott. Mattia Di Giandomenico;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

quanto alla procedura esecutiva r.g. es. imm. n. 68/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, dispone che il liquidatore subentri immediatamente in essa in modo che l'eventuale ricavato della vendita in essa già disposta sia ripartito tra tutti i creditori ammessi al passivo secondo i criteri di cui alla presente procedura concorsuale;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dalla ricorrente fino alla relativa aggiudicazione fatte salve la eventuale valutazione di antieconomicità della relativa vendita da parte del liquidatore e la conseguente estromissione dalla liquidazione da autorizzarsi da parte del Giudice Delegato: autovettura Smart modello Fortwo Coupe, targata CR771N;

determina in euro 786,55 la quota di retribuzione mensile, laddove la ricorrente reperisca una occupazione, da escludersi dalla liquidazione con obbligo per la ricorrente di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenire alla stessa a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza della debitrice;

dispone la estromissione dalla liquidazione dei saldi attivi del libretto postale e della carta PostePay Evolution in titolarità della ricorrente indicati in parte motiva ed in dettaglio indicati nella relazione dell'OCC in atti alla quale rinvia;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici



competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio della ricorrente; visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo nel rispetto delle norme sulla privacy; l'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2024.

Il Giudice rel. est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

